

COMUNICAZIONE

OGGETTO: Regolamento EMIR – Comunicazione della Banca d'Italia in merito agli obblighi sui margini di variazione entrati in vigore il 1 marzo 2017

Il Regolamento EMIR ha fissato requisiti stringenti in merito alle modalità con cui le controparti finanziarie e quelle non finanziarie di cui all'art. 10 del citato Regolamento (nel prosieguo, controparti) devono scambiarsi garanzie a fronte delle esposizioni in derivati OTC non soggette a compensazione centralizzata (cfr. art. 11, comma 3, Reg. EMIR).

A tutte le controparti che sottoscrivono un contratto derivato OTC viene richiesto di porre in essere tecniche di attenuazione dei rischi al fine di mitigare l'esposizione al rischio di credito, operativo e di controparte. Tra queste, è previsto lo scambio di garanzie a copertura del valore di mercato dei contratti sottostanti (margine di variazione) e delle potenziali variazioni di valore futuro (margine iniziale).

L'entrata in vigore delle nuove regole è stata scadenzata in funzione della rilevanza/novità degli obblighi stessi e del grado di rilevanza sistemica delle controparti interessate (cfr. artt. 36 e 37, Reg. Del. 2016/2251). In particolare, il Regolamento Delegato prevede, a partire dal 1° marzo 2017, l'obbligo del calcolo del margine di variazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento Delegato (UE)2016/2251.

Sul punto, l'industria ha evidenziato la complessità delle nuove regole e la difficoltà di adeguamento a tale disciplina entro il termine previsto. In proposito, tenuto conto del recente comunicato congiunto di ESMA, EBA ed EIOPA¹, la Banca d'Italia, nel valutare l'adeguamento agli obblighi riguardanti lo scambio dei margini di variazione, adotterà un approccio caso per caso e *risk-based*, che terrà in considerazione le caratteristiche operative e dimensionali degli intermediari e la credibilità dei piani di adattamento. In questa prima fase, ci si aspetta che gli operatori, qualora non siano riusciti ad adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni pur avendo dato corso alle attività a ciò propedeutiche, dimostrino di essere concretamente proattivi in tale adeguamento e pongano in essere tutti gli accorgimenti per contenere i rischi conseguenti.

In particolare si richiede che:

- a. ciascun intermediario soggetto agli obblighi di scambio delle garanzie abbia avviato concrete iniziative per la stipula o la rinegoziazione degli accordi contrattuali, dedicandovi risorse sufficienti ad assicurare il completo adeguamento alla normativa EMIR di tutti i rapporti non ancora modificati;
- b. i processi di revisione delle procedure interne e degli accordi di scambio delle garanzie siano finalizzati a garantire la capacità operativa e la mitigazione dei rischi operativi e di controparte connessi con l'operatività in derivati OTC. Nel definire le

¹ <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-publish-statementvariation-margin-exchange>

priorità, gli intermediari dovranno tenere in dovuta considerazione: i) il tipo e la rilevanza dei rapporti con la controparte; ii) la presenza/assenza di contratti di garanzia; iii) il peso delle operazioni non garantite;

c. ove l'operatore non si sia ancora conformato ai nuovi obblighi, dovrà assoggettare qualsiasi transazione OTC conclusa successivamente al 1° marzo 2017, ma anteriore alla stipula dei nuovi accordi di scambio di garanzia, ad adeguate procedure di mitigazione dei rischi di controparte (ad es. attraverso il mantenimento degli accordi di collateralizzazione in essere).

L'intermediario dovrà in ogni caso assicurare il rispetto dei nuovi requisiti in tempi brevi, prevedendo meccanismi di allineamento agli accordi di garanzia *EMIR-compliant* non appena questi verranno stipulati.

La Banca d'Italia si aspetta in ogni caso che le difficoltà di adattamento alla nuova normativa siano superate al più presto e non oltre il 30 settembre 2017. Le funzioni di controllo interno degli intermediari dovranno verificare la piena conformità agli obblighi in questione e l'esito di tali verifiche andrà comunicato a questo Istituto tempestivamente e comunque entro il 31 ottobre 2017.